

STATUTO ASSOCIAZIONE PROGRESSO DONNA

Art. 1 -Costituzione

E' costituita ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore e del Codice Civile, l'Associazione di volontariato denominata **PROGRESSO DONNA o, in breve "Progresso Donna OdV"**.

L'acronimo Odv deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 -Sede

L'Associazione ha sede legale in Senorbì, Via Sardegna 23. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.

Art. 3 -Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 -Finalità

L'Associazione, persegue finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione in considerazione dell'Atto Costitutivo intende perseguire le seguenti finalità:

- la valorizzazione dell'identità femminile;
- l'affermazione culturale, professionale e politica delle donne;
- lo sviluppo delle pari opportunità e l'eliminazione degli stereotipi di genere.
- combattere ogni forma di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica praticata nei confronti delle donne, di sfruttamento, ignoranza, ingiustizia, discriminazione ed emarginazione.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di:

- fare opera di prevenzione ed intervenire concretamente a favore di donne e minori che subiscono violenza fisica, sessuale e psicologica e all'interno e all'esterno della famiglia;
- promuovere, anche all'interno delle scuole, momenti d'informazione sui principali temi femminili per la valorizzazione della donna in ambito culturale;
- proporre alle istituzioni suggerimenti per disegni di legge, modifiche alle leggi esistenti, protocolli che portino all'eliminazione delle disuguaglianze, per giungere così ad una società a misura di "Donna";
- sviluppare proposte, progetti e iniziative rivolte agli Enti Pubblici e/o privati per un'adeguata programmazione di interventi socio-culturali su temi proposti;
- partecipare a bandi, concorsi, progetti e all'assegnazione di fondi per la realizzazione di attività culturali sociali e di ricerca inerenti le tematiche e le discipline indicate nel presente Statuto;
- promuovere e sostenere la creazione di una rete tra le varie associazioni che si occupano di donne, al fine dello scambio di esperienze e per portare avanti progetti concreti nell'ambito delle pari opportunità, dell'identità di genere e della lotta alla violenza contro le donne;
- mettere in atto azioni per la diffusione e la valorizzazione di una cultura paritaria che aprano canali di comunicazione per un corretto rapporto fra uomo e donna;
- tutelare le donne lavoratrici dal punto di vista contrattuale e della crescita professionale attraverso iniziative mirate a promuovere la conciliazione di tempi di vita e tempi di

- lavoro attraverso campagne informative, proposte di legge e attività formative che accrescano la consapevolezza di diritti e doveri;
- sensibilizzare la popolazione e promuovere le proprie attività mediante la pubblicazione cartacea o on-line di prodotti editoriali anche attraverso l'utilizzo di social network;
 - promuovere la cultura della solidarietà della giustizia e della pace;
 - organizzare corsi di formazione in materia di pari opportunità, cultura femminile, violenza e tutte quelle tematiche utili al miglioramento interiore della persona.

Art. 5 -Soci aderenti

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle Organizzazioni stesse.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto (soci fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (soci ordinari).

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'articolo 32 del Codice del Terzo Settore.

Ciascun aderente maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

Possono essere soci (fondatori o ordinari) coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

Sarà a carico dei soci medesimi, la sottoscrizione di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 -Ammissione ed esclusione dei soci aderenti

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Comitato Direttivo.

Il socio può recedere dall'Associazione:

- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione;
- per comportamento contrastante con gli obblighi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.

L'ammissione o l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Brobiviri o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 -Diritti e doveri dei soci aderenti

I Soci aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente);
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - dare le dimissioni in qualsiasi momento;
 - tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi. In particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
- I Soci aderenti hanno il dovere di:
- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

Art.8 -Organi Sociali dell'Associazione

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei probiviri

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 9 -Assemblea dei soci aderenti

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto e/o via mail, o con altra modalità decisa dall'Assemblea, agli aderenti almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei

soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 10 -Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

Il numero dei componenti può variare da 3 (tre) a 9 (nove).

Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni due mesi.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 11 -Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica 3 (tre) anni.

Compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 12 -Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Spetta al Collegio dei Revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Il Collegio dei Revisori si raduna almeno due volte all'anno. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e membro del Collegio dei Revisori o dei Probiviri sono incompatibili tra loro.

Art. 13 -Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea, anche tra i soci. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Esso dura in carica 3 (tre) anni.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica senza formalità di procedure. La Sentenza Arbitrale emessa è inappellabile.

Art. 14 -Patrimonio - Entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

L'Associazione tra le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

Art. 15 -Bilancio e scritture contabili

Il Comitato Direttivo ha l'obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

Il bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro quattro mesi la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, All'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza semplice.

Il Comitato Direttivo predispone, altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

Art. 16 -Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano

dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le Indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4, della Legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 17 -Impostazione amministrativa dell'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa).

Art. 18 -Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla Legge 11 agosto 1991, n.266, e dalla Legge Regionale 13 settembre 1993, n.39.

24 Ottobre 2020



Lucia Sanna
M. Rosaria Pili
Graziella Zedda
Marcella Pisano
Luigi Conti
Enza Langiu (con delega)
Gianfranca Caddeo (con delega)
Luigi Salis (con delega)
Lelio Fara (con delega)
Enzo Sanna (con delega)